UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

FLORE
Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

Osservazioni a prima lettura sulla sentenza n. 254/2019 della Corte costituzionale

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

Osservazioni a prima lettura sulla sentenza n. 254/2019 della Corte costituzionale / CROCE M. - In: DIRITTO E RELIGIONI. - ISSN 1970-5301. - STAMPA. - 2:(2019), pp. 601-609.

Availability:

This version is available at: 2158/1180897 since: 2020-02-13T19:03:34Z

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf)

Publisher copyright claim:

(Article begins on next page)

16 May 2024

Osservazioni a prima lettura sulla sentenza n. 254/2019 della Corte costituzionale

Marco Croce

1. Una storia infinita: l'ennesima dichiarazione di incostituzionalità riguardo alla legislazione lombarda in materia di edilizia di culto

Con la sentenza n. 254 del 2019 la Corte costituzionale interviene nuovamente, a distanza di tre anni, sulla legge urbanistica della regione Lombardia[1] riguardo alla parte che si occupa di edilizia di culto e, ancora una volta, censura con l'incostituzionalità alcune disposizioni di quel testo normativo[2].

La decisione, in una qualche misura, si presenta come complementare rispetto alla precedente n. 63 del 2016[3], ma il tono sembra essere più decisa-

---

[1] La legge urbanistica lombarda è stata definita in dottrina "legge anti moschee" e la volontà politica in tal senso non è mai stata negata dai proponenti che, anzi, ne hanno fatto materia da campagna elettorale per aumentare i propri consensi. Cfr. Giuseppe Casuscelli, *La nuova legge regionale lombarda sull'edilizia di culto: di male in peggio,* in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoechiese.it*), n. 24 del 2015; Natascia Marchei, *La normativa della Regione Lombardia sui servizi religiosi: alcuni profili di incostituzionalità alla luce della recente novella introdotta dalla legge "anti-culto",* in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,* 2015, p. 411 e ss.; MARCO PARISI, *La disciplina giuridica civile dell'edilizia di culto tra promozione della libertà religiosa e istanze antidemocratiche di autoritarismo politico. Il caso della legge lombarda n. 2/2015*, in *Politica del diritto*, 2015, p. 461 e ss.; Anna Lorenzetti, *La nuova legislazione lombarda sugli edifici di culto fra regole urbanistiche e tutela della libertà religiosa*, in *Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna, 6/2015*; Francesca Oliosi, *La legge regionale lombarda e la libertà di religione: storia di un culto (non) ammesso e di uno (non?) ammissibile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoechiese.it*), n. 3 del 2016.

[2] Nel 2002, invece, la Corte costituzionale aveva censurato, con la sentenza n. 346, l'art. 1 della legge della Regione Lombardia n. 20/1992, *Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi*, che assegnava contributi per l'edilizia di culto alle sole confessioni dotate di intesa. Tale legge è stata poi abrogata proprio dalle legge n. 12/2005, *Legge per il governo del territorio*, oggetto della decisione che si annota e della precedente n. 63/2016. In generale sulla problematica di questo filone giurisprudenziale v. ora il lavoro monografico di Natascia Marchei, *Il "diritto al tempio" dai vincoli urbanistici alla prevenzione securtaria. Un percorso giurisprudenziale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, al quale si rinvia per approfondimenti bibliografici.

[3] Sulla quale si vedano i commenti di Marco Parisi, *Uguaglianza nella libertà delle confessioni religiose e diritto costituzionale ai luoghi di culto. In merito agli orientamenti della Consulta sulla legge regionale lombarda n. 2/2015*, in *Diritto e religioni*, 2016, p. 208 e ss.; Andrea Guazzarotti, *Diritto al luogo di culto ed eguaglianza tra Confessioni religiose: il rebus delle competenze*, in *Le*

mente orientato nel senso della garanzia effettiva del diritto di disporre di spazi adeguati per poter concretamente esercitare la libertà religiosa: nella sentenza di tre anni fa la Corte aveva sì dichiarato l'incostituzionalità di un paio di disposizioni, ma in relazione ad altre aveva rigettato la questione "nei sensi di cui in motivazione"; aveva probabilmente influito, sotto quest'ultimo aspetto della decisione, l'essere in presenza di un ricorso in via principale del Governo, con la conseguente maggiore astrattezza della questione di costituzionalità. Questa volta il giudice delle leggi è stato adito in via incidentale, su ordinanza di rimessione del T.A.R. Lombardia, e, dunque, la Corte, posta dinanzi alla pressione del caso concreto di interpretazione e applicazione della legge, che mostrava in tutta evidenza i segni della volontà di discriminare da parte dell'amministrazione, deve aver ritenuto che i "suggerimenti" che in via interpretativa di rigetto aveva fornito con la precedente sentenza riguardo ad alcune disposizioni non fossero più sufficienti in relazioni ad altre portate alla sua attenzione, ma fosse necessario orientare l'interpretazione censurando l'incostituzionalità di parte delle disposizioni portate alla sua attenzione. Di qui un tono molto perentorio che pervade tutta la decisione e che non sembra lasciare dubbi o margini di discrezionalità all'amministrazione, che a fronte di un diritto inviolabile non può che essere in situazione di attività vincolata, quanto meno riguardo all'*an*[4].

2. Il caso e la sua rilevanza sulla struttura della decisione

Per meglio comprendere la portata e il senso della sentenza n. 254 del 2019 non si può prescindere da un rapido sguardo sui casi che hanno portato il

---

Regioni, 2016, p. 599 e ss.; Angelo Licastro, *La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoechiese.it*), n. 26 del 2016; Stefania Cantisani, *Luci e ombre nella sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2016 (e nella connessa sentenza n. 52) tra affermazioni di competenza ed esigenze di sicurezza*, in *Consulta OnLine*, Studi 2017/I, p. 54 e ss.; Stefano Magnani, *L'esercizio pubblico del culto. Le preoccupazioni della Corte costituzionale nel suo ruolo di custode "tutelatrice" dei diritti fondamentali*, in *Osservatorio AIC*, 1/2017, p. 123 e ss.; Giuseppe Monaco, *Confessioni religiose: uguaglianza e governo del territorio (brevi osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2016)*, in *Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna*, 6/2016; Anna Lorenzetti, *La Corte costituzionale e l'edilizia di culto: alla ricerca di un difficile equilibrio, fra riparto di competenze, libertà religiosa e il "convitato di pietra" dell'emergenza terrorismo*, in *Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna, 5/2017*; volendo v. anche Marco Croce, *La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto fra esigenze di eguale libertà e bisogno crescente di sicurezza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2016, p. 647 e ss.

[4] Sul tema v., per tutti, Andrea Orsi Battaglini, *Attività vincolata e situazioni soggettive,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, p. 3 e ss.; per una declinazione parzialmente diversa con particolare riguardo alla tematica dell'edilizia di culto cfr. Nicola Pignatelli, *La dimensione fisica della libertà religiosa: il diritto costituzionale ad un edificio di culto,* in *www.federalismi.it*, n. 24/2015.

T.A.R. Lombardia a sollevare la questione di incostituzionalità: le ordinanze di rimessione sono in realtà due e riguardano due ricorsi diversi di due associazioni culturali islamiche differenti; la Corte ha poi deciso di riunirle e di trattarle congiuntamente in quanto riguardanti disposizioni sotto più profili connesse e concernenti questioni in parte sovrapponibili, con identità di indicazione del parametro di giudizio, ossia gli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione.

Per quanto attiene al primo caso, un'associazione volta a mantenere e valorizzare le tradizioni culturali dei paesi di origine dei musulmani residenti nel territorio (e a rafforzare il legame con i cittadini locali) ottenne un permesso edilizio nel 2016 al fini di adibire un complesso immobiliare ad attività di culto per soddisfare i bisogni di una piccola comunità di fedeli di circa sessanta famiglie; il comune annullò d'ufficio il permesso l'anno successivo e, ovviamente, contro l'annullamento venne presentato ricorso al giudice amministrativo.

Il secondo caso invece, molto più complesso, riguardava un'associazione culturale islamica di circa trecento persone che aveva chiesto dal lontano 2011 di prevedere nel piano di governo del territorio un'area per il culto islamico senza ottenere alcuna soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale; ne seguì un contenzioso assai complesso in cui l'amministrazione comunale, più volte condannata e addirittura non ottemperante al giudicato amministrativo, si era poi fatta schermo della novella legislativa regionale del 2015 per emettere nuovi provvedimenti sulla base del nuovo assetto normativo che avevano riportato il contenzioso quasi alla casella di partenza[5].

Dai casi concreti che hanno dato adito alla questione di incostituzionalità si evince chiaramente come si sia in presenza di una pervicace volontà politica discriminatoria nel senso di ostacolare la costruzione di edifici, o il cambio di destinazione di manufatti già esistenti, necessari all'esercizio del culto, volontà discriminatoria indirizzata nel senso di impedire l'esercizio di un diritto costituzionale agli aderenti alla minoranza religiosa numericamente più significativa (assieme alla ortodossa) presente oggi nel nostro paese[6].

Ma dai casi si evince pure che questa volontà politica può trovare una

---

[5] Su questi aspetti non si può che rinviare alla lettura dei punti 1 e 4 del *Ritenuto in fatto* della sentenza n. 254/2019.

[6] A dimostrazione della costanza e della pervasività dell'operato discriminatorio delle amministrazioni locali lombarde, quasi in contemporanea rispetto alla decisione che si commenta è stata emanata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato la sentenza n. 8328/2019, riguardante il caso della moschea di Sesto San Giovanni che ha confermato la decisione del T.A.R. Lombardia che aveva censurato l'illegittima risoluzione della convenzione urbanistica per l'edificazione di un centro di cultura islamico. Sul caso e sulla decisione del T.A.R. v. Michele Massa, *Il caso della moschea di Sesto San Giovanni*, in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, n. 2/2018 (*https://www.dirittiregionali.it/2018/05/25/il-caso-della-moschea-di-sesto-san-giovanni/*)

sicura copertura in disposizioni di legge emanate appositamente per consentire il rinvio *sine die* delle risposte da parte dell'amministrazione, sfruttando pure le fisiologiche lungaggini che i contenziosi giudiziari portano con sé: le disposizioni sulle quali il T.A.R. solleva la questione, cioè i commi 1, 2 e 5 dell'art. 72 della legge urbanistica lombarda[7], si caratterizzano a detta del giudice *a quo* per una subordinazione c*ompleta e assoluta* della realizzazione di attrezzature religiose a una programmazione in funzione delle esigenze locali a prescindere dalla caratteristiche in concreto di tali opere che, come emerge proprio dai casi che sono all'origine della vicenda, potrebbero anche non avere alcun impatto urbanistico. E tutto ciò ridonderebbe in un controllo pubblico totale esorbitante rispetto alle esigenze proprie della disciplina urbanistica in ordine all'apertura di qualsivoglia spazio destinato al culto, cosa che non accade rispetto ad altri luoghi di aggregazione sociale quali scuole, centri culturali, case di cura, palestre, ecc., per i quali non è prevista analoga rigida programmazione.

Un controllo che, secondo il giudice amministrativo, avocando al comune l'integrale programmazione della localizzazione e del dimensionamento delle attrezzature religiose, finirebbe, anche attraverso la manifesta inesistenza nella prassi di tempi certi e ragionevoli per l'ottenimento degli spazi di preghiera, per eccedere gli scopi propri della disciplina urbanistica, riproducendo la situazione che si aveva con la disciplina dei "culti ammessi" dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 59 del 1958 della Corte costituzionale.

---

[7] Le disposizioni impugnate così recitano: Art. 72. (Piano per le attrezzature religiose) (articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), legge reg. n. 2 del 2015):

1. Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70 (su questa disposizione la questione è stata dichiarata inammissibile dalla sentenza in commento).

2. L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all'articolo 70 (questa disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima)

5. I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi". *Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT* (di questo comma è stata dichiarata incostituzionale la parte evidenziata in corsivo).

3. Gli obblighi dell'amministrazione in materia urbanistica come conseguenza della forza di una posizione costituzionale di libertà

Su questa prospettazione del giudice rimettente, strutturata dalle evidenze promananti dal caso concreto, la Corte costituzionale ha operato con estrema decisione: se nell'ordito motivazionale della s. n. 63 del 2016 aleggiava una certa prudenza e una qualche eccessiva tendenza a rinviare al contenzioso amministrativo la garanzia della realizzazione del dettato costituzionale in questa materia, nella s. n. 254 del 2019 ci troviamo dinanzi, invece, ad asserzioni molto nette e decise, che rendono evidente la volontà del giudice delle leggi di "bacchettare" le amministrazioni locali che continuano pervicacemente a operare *contra constitutionem* nonostante dalla giurisprudenza costituzionale si evinca con chiarezza che il diritto all'edificio di culto può essere sottoposto a limiti (ma non può essere totalmente compresso) solo in ragione di necessità promananti da disposizioni di rango gerarchico e assiologico di pari grado rispetto al diritto di libertà religiosa.

Dopo aver dichiarato l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza riguardo al comma 1 dell'art. 72[8], la Corte ha utilizzato la stessa tecnica argomentativa usata nella s. n. 63: una sorta di preambolo in cui ha scolpito le *necessità costituzionali* promananti dall'art. 19 Cost. letto in combinato disposto con gli artt. 2 e 3, e poi le dichiarazioni di incostituzionalità motivate alla luce del parametro richiamato.

A differenza del "preambolo" della sentenza precedente, pare a chi scrive che il giudice delle leggi abbia voluto specificare già in quella sede la sostanza degli obblighi delle amministrazioni a fronte di un diritto fondamentale: leggiamo così che la libertà religiosa, diritto inviolabile dell'uomo, ha anche una valenza "positiva", non nel senso di maggior meritevolezza o di *favor religionis*, ma nel senso proprio di una forma di stato sociale che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, ha il compito di realizzare le condizioni per l'uguaglianza nella libertà rimuovendo gli ostacoli all'esercizio dei diritti costituzionali, tanto che la Corte parla esplicitamente di «tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità»[9], cioè la vera essenza del principio di laicità dello Stato.

Dinanzi a una posizione di libertà costituzionale non ci sono dubbi che l'attività dell'amministrazione sia sottoposta a doveri con conseguente riduzione al minimo dell'area della discrezionalità amministrativa e, quanto all'*an*

---

[8] Si veda a tal riguardo il punto 5.1 del C*onsiderato in giudizio*.

[9] Punto 6 del *Considerato in diritto*, da cui sono tratte anche le citazioni successive.

della soddisfazione del diritto, della sua totale scomparsa: «La libertà di culto *si traduce nel diritto* di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017) e comporta perciò più precisamente *un duplice dovere delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio*»[10]; *a)* «implica che le amministrazioni competenti *prevedano e mettano* a disposizioni spazi pubblici per le attività religiose»; *b)* «impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici».

Come pare evidente dalla lettura dei brani della motivazione riportati, con un uso dell'indicativo presente che assomiglia molto all'imperativo nel tono, siamo dinanzi all'esplicitazione della portata pratica del diritto di libertà religiosa che impone attività all'amministrazione, che si trova dunque in generale dinanzi a un vincolo che non le consente discrezionalità. La discrezionalità amministrativa la si recupera solo per quanto riguarda il *quantum* e il *quomodo* dell'allocazione degli spazi da destinare a edilizia di culto, ma riguardo all'*an* di sicuro non sussiste e riguardo al *quando* non può essere esercitata in maniera tale da lasciare indeterminatezza dei tempi delle procedure. La Corte infatti precisa, come già aveva fatto nella s. n. 63, che il criterio della presenza sul territorio e della consistenza numerica della confessione può ben guidare le scelte amministrative riguardo il *quantum* di spazio da concedere. Ma non può viceversa portare a negare il diritto ad avere spazi adeguati.

Poste queste premesse concettuali il giudice delle leggi procede a dichiarare incostituzionali i commi 2 e, parzialmente, il 5 dell'art. 72: quanto al comma 2 la Corte, dopo aver precisato che in ragione del *peculiare rango* della libertà di culto «la stessa disciplina urbanistico-edilizia deve far fronte, con riferimento alle attrezzature religiose, all'ulteriore esigenza della *necessaria previsione di luoghi per il loro insediamento*, con la conseguenza che essa non può comportare l'esclusione o l'eccessiva compressione della possibilità di realizzare strutture di questo tipo»[11], e aver sottolineato che la previsione di uno speciale piano dedicato alle attrezzature religiose non sia di per sé illegittima – purché essa persegua lo scopo del corretto insediamento delle attrezzature religiose aventi impatto urbanistico e che tenga comunque conto della necessità di favorire l'apertura di luoghi di culto – afferma con nettezza che il disposto dell'art. 72

[10] Sulla sentenza n. 67/2017 richiamata dalla Corte cfr. almeno: Francesca Oliosi, *Libertà di culto, uguaglianza e competenze regionali nuovamente al cospetto della Corte Costituzionale: la sentenza n. 67 del 2017*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoechiese.it*), n. 29 del 2017; Edoardo Caterina, *La lingua italiana negli edifici di culto tra "palese irragionevolezza", riparto di competenze Stato-Regioni e libertà di lingua*. in *Le Regioni*, 2017, p. 839 e ss..

[11] Punto 6.3 del *Considerato in diritto* (corsivo aggiunto).

comma 2 non risponde a questo modello ed è dunque incostituzionale.

In particolare, il carattere assoluto della previsione della necessità del PAR, a prescindere dal carattere pubblico o privato delle nuove attrezzature religiose, della loro dimensione, della specifica funzione e del loro impatto urbanistico, che potrebbe, come i casi concreti mostrano, essere pure irrilevante, rende incostituzionale la previsione di cui alla legge urbanistica lombarda: «L'effetto di tale assolutezza è che anche attrezzature del tutto prive di rilevanza urbanistica, solo per il fatto di avere destinazione religiosa (si pensi a una piccola sala di preghiera privata di una comunità religiosa), devono essere preventivamente localizzate nel PAR, e che, per esempio, i membri di un'associazione avente finalità religiosa non possono riunirsi nella sede privata dell'associazione per svolgere attività di culto, senza una specifica previsione nel PAR»[12]. E ciò, conclude la Corte sul punto, è a maggior ragione incostituzionale considerando il fatto che qualsiasi altra attività associativa, purché non religiosa, può essere svolta senza questi obblighi previsti solo per l'esercizio della libertà religiosa (in realtà gravante solo sui "nuovi gruppi religiosi", visto che quelli di più antico insediamento hanno ovviamente già a disposizione gli spazi): «Il fatto che il legislatore regionale subordini *solo* le attrezzature religiose al vincolo di una specifica e preventiva pianificazione indica che la finalità perseguita è solo apparentemente di tipo urbanistico-edilizio, e che l'obiettivo della disciplina è invece in realtà quello di *limitare e controllare l'insediamento di (nuovi) luoghi di culto*. E ciò qualsiasi sia la loro consistenza, dalla semplice sala di preghiera per pochi fedeli al grande tempio, chiesa, sinagoga o moschea che sia»[13]. Sembra difficile rintracciare nella giurisprudenza precedente affermazioni così nette del giudice delle leggi.

A non diversa sorte è andato incontro l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 72 che imponeva la contestuale approvazione del PAR e del piano di governo del territorio (c.d. PGT)[14], un piano urbanistico comunale diffuso nella legislazione urbanistica regionale più recente.

La scure della Corte si è in questo caso abbattuta sull'irragionevolezza di una disposizione che rende totalmente incerto e aleatorio il procedimento che porta a ottenere l'utilità richiesta sulla base della posizione costituzionale di

---

[12] *Ibidem*.

[13] *Ibidem*.

[14] Come evidenziato dalla Corte nel punto 8 del *Considerato in diritto* il «documento di piano ha un contenuto ricognitivo-conoscitivo e determina gli obiettivi e le politiche di sviluppo del territorio. Esso ha validità quinquiennale ed è sempre modificabile. Il piano dei servizi serve ad assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, non ha termini di validità ed è sempre modificabile».

diritto invocata: «La contestualità di approvazione del PAR e del nuovo PGT … fa sì che le istanze di insediamento di attrezzature religiose siano destinate a essere decise *in tempi del tutto incerti e aleatori*, in considerazione del fatto che il potere del comune di procedere alla formazione del PGT o di una sua variante generale, condizione necessaria per poter adottare il PAR (a sua volta condizione perché la struttura possa essere autorizzata), ha per sua natura carattere assolutamente discrezionale per quanto riguarda l'*an* e il *quando* dell'intervento»[15]. Ma, come si è visto in precedenza, dalle premesse interpretative che sono alla base dell'intervento del giudice delle leggi, sull'*an* e sul *quando* l'amministrazione ha obblighi da soddisfare, non potere da esercitare.

Di conseguenza l'esito non ha che potuto essere quello della dichiarazione di incostituzionalità, anche tenuto conto del fatto, chiude la Corte, che è significativo «che per gli altri impianti di interesse pubblico la legge … non solo non esiga la variante generale del PGT ma non richieda neppure sempre la procedura di variante parziale»[16]. Come a dire che con questa normativa si era in buona sostanza in presenza di una penalizzazione dell'elemento religioso (anche se, in realtà, l'intento era, come si è visto, la discriminazione di un ben preciso elemento religioso), cosa vietata altresì letteralmente dall'art. 20 della Costituzione, che non è stato invocato né dal giudice *a quo*, né *ad abundantiam* dal giudice delle leggi, a riprova, a parere di chi scrive, della sua sostanziale inutilità e assenza di autonomia, visto che l'operatività del divieto discriminazione, anche in questo caso, si ottiene alla stessa maniera attraverso la lettura congiunta degli artt. 2, 3 e 19 Cost. che caratterizza costantemente la giurisprudenza costituzionale in materia.

4. Qualche osservazione conclusiva

Come si è cercato di mostrare, con la sentenza n. 254 del 2019 la Corte costituzionale sembra avere abbandonato la prudenza che pareva averla guidata tre anni fa nelle sentenze n. 52 e 63 del 2016, che parevano inclinare entrambe, pur nella diversità dell'oggetto, verso il riconoscimento di un'ampia area di discrezionalità dei pubblici poteri nella selezione degli interlocutori confessionali e nell'attribuzione, agli uni e agli altri, delle utilità rivendicate da questi ultimi sulla base delle posizioni soggettive costituzionalmente rilevanti di cui sono titolari.

---

[15] Punto 8 del *Considerato in diritto*.

[16] *Ibidem*..

Probabilmente l'incidentalità del giudizio di costituzionalità ha in qualche misura costretto il giudice delle leggi a scendere dal piano astratto dei principî a quello concreto della loro realizzazione e la pressione di casi concreti in cui è evidente la volontà della pubblica amministrazione di discriminare continuando nel solco di una politica *contra constitutionem* non ha potuto che avere come conseguenza un cambio di registro nei toni e nelle asserzioni motivazionali che è da salutare con particolare favore, perché, con estrema nettezza, ha ricondotto "la discrezionalità urbanistica, che spetta al Comune anche riguardo agli edifici di culto, nella dimensione di *doverosa strumentalità alla realizzazione dell'art. 19 e dell'art. 3, secondo comma, Cost*."[17].

Certo, fatto il suo dovere la Corte, resta che senza una diffusa politica a ogni livello orientata alla laicità (di cui pare non esserci traccia nell'agone politico-amministrativo), ossia all'equidistanza e all'imparzialità, a tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, in futuro, la storia infinita delle dichiarazioni di incostituzionalità sulla legislazione urbanistica lombarda non potrà che riservarci altre occasioni di sentenze da annotare.

---

[17] Così Michele Massa, *Il caso della moschea di Sesto San Giovanni*, cit., p. 3, a proposito della decisione del T.A.R. Lombardia in quel caso con parole che si attagliano perfettamente anche riguardo alla s. n. 254/2019 (corsivo aggiunto).